

REGOLAMENTO E DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE
PREVISTI DALL'ART. 45 E DALL'ALLEGATO I.10 DEL D.LGS. N. 36/2023 E DALL'ART. 33 DELLA L.R. 8/2018

(Approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 96 del 28/12/2023)

SOMMARIO

Articolo 1.	Premessa	3
Articolo 2.	Definizioni	4
Articolo 3.	Soggetti interessati	6
Articolo 4.	Funzioni e attività oggetto di incentivo	7
Articolo 5.	Individuazione del gruppo di lavoro	7
Articolo 6.	Incarichi svolti da dipendenti della Società a favore di altre Stazioni Appaltanti e da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti a favore della Società	8
Articolo 7.	Oneri per le attività tecniche	9
Articolo 8.	Incentivi alle funzioni tecniche dipendenti– limiti di impiego.....	10
Articolo 9.	Incentivi alle funzioni tecniche innovazione tecnologica	11
Articolo 10.	Criteri di ripartizione degli oneri relativi alle attività tecniche	11
Articolo 11.	Coincidenza di funzioni e funzioni articolate e singole	14
Articolo 12.	Conclusione di singole prestazioni	14
Articolo 13.	Liquidazione dell’incentivo	15
Articolo 14.	Criteri di riduzione dell’incentivo per le funzioni tecniche.....	15
Articolo 15.	Rinvio	16
Articolo 16.	Pubblicazione ed entrata in vigore	16

Articolo 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 16 co. 7 del D.Lgs. 175/2019 – Testo unico delle società a partecipate, le Società in house, quali Opere Infrastrutture della Sardegna – di seguito denominata Società, sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui D.Lgs 50/2016 oggi abrogata e sostituita dal D.Lgs 36/2023.

La Società si configura quale organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'All. I.1, Art. 1 “Definizioni dei soggetti” co.1 Lett.a), la stessa si configura come «stazione appaltante», ossia “qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice”, pertanto è tenuta a dare attuazione a quanto disposto dagli artt. 37 e 45 del Dlgs 36/2023 in materia di Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici e di incentivi alle funzioni tecniche.

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, e definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della Società OIS, secondo i criteri guida definiti nell'all.1 alla DGR 9-51 del 22.02.2019 ai sensi dell'art. 33 della L.R. 8/2018, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari della Società.

A sensi dell'art. 45 co. 1 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico del bilancio della Società .

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata promuovere l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti per l'intervento, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui alla presente disciplina.

Le attività per le quali sono riconosciuti gli incentivi sono definite all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente Regolamento, in coerenza con le disposizioni riportate nell'allegato I.10 al Codice.

Gli oneri relativi alle attività tecniche sono collegati:

- a) all'attuazione degli interventi infrastrutturali affidati alla Società nell'ambito delle convenzioni stipulate con il socio unico e delle attività di supporto coerenti con l'oggetto sociale;
- b) agli affidamenti di lavori, servizi e forniture eseguiti mediante procedure comparative delle offerte;
- c) alle procedure relative a servizi e forniture, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione;
- d) alla pesatura delle funzioni necessarie nelle varie fasi di esecuzione dei contratti e attività tecniche secondo quanto stabilito dall'All. I.10 ¹al Codice;

¹ L'All. I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

- e) all'accertamento dell'effettivo svolgimento delle prestazioni a cui gli incentivi sono correlati, al fine di remunerare il concreto carico di responsabilità e di lavoro assunto dai dipendenti e raggiungimento degli obiettivi economici e temporali;

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) Le funzioni tecniche al di fuori delle previsioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'All.to I.10.
- b) le acquisizioni di lavori, servizi, forniture in assenza di una procedura di selezione comparativa dell'operatore economico, nonché per le prestazioni realizzate in amministrazione diretta;
- c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 – Appalti esclusi nei settori ordinari;
- d) le forniture di acquisto di beni di consumo.

Ai sensi dell'art. 45, co. 4 del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata secondo il prospetto indicato all'Articolo 10 del presente regolamento.

Le norme generali e speciali vigenti in materia, ivi comprese quelle emanate dall'Autorità Anticorruzione, e la relativa giurisprudenza contabile, civile, amministrativa e del lavoro incidenti per qualunque aspetto sulla disciplina oggetto del presente regolamento, pur non richiamate sono da considerarsi parte integrante del presente regolamento, intese quali norme sovraordinate, ciascun procedimento gestito nell'ambito del presente regolamento dovrà conformarvisi.

Articolo 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- a) **Codice**, Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.
- b) **Risorse finanziarie per le funzioni tecniche**: risorse finanziarie accantonate per le attività svolte dai dipendenti e specificate nell'allegato I.10 del Dlgs 36/2023 nonché per le finalità indicate al comma 5 dell'art. 45 dello stesso Codice.
- c) **Incentivo**: l'80 per cento delle risorse di cui al punto a), ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche/amministrative indicate al nell'allegato I.10 del Dlgs 36/2023, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione (Rif. Art. 45 co.3).
- d) **Fondo per l'innovazione tecnologica**: Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al punto a), escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente (Rif. Art. 45 co.5).
- e) **Project Portfolio Manager**: dipendente della Società, esercita le funzioni di programmazione, coordinamento delle risorse assegnate al portafoglio progetti;

- f) **Responsabile unico di progetto (RUP):** dipendente della Società, nominato con atto Dirigenziale per ogni singolo intervento o appalto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e art. 34 c.1 della L.R. n. 8/2018, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla Legge;
- g) **Responsabile del procedimento per fase:** dipendente della Società nominato con atto dirigenziale per ogni singola fase dell'appalto (fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e affidamento) ai sensi dell'art. 34 c.2 della L.R. 8/2018, il quale segue la fase di appalto assegnata anche in coordinamento con il project portfolio manager, il responsabile di progetto e con il responsabile delle fasi precedenti, se nominato.
- h) **Collaboratori** dei soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa;
- i) **Progettista:** tecnico o gruppo di tecnici incaricati della progettazione (comprensiva della sicurezza) - dipendenti della Società o professionisti esterni alla società – in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale;
- j) **Verificatore:** tecnico o gruppo di tecnici incaricati della attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023;
- k) **Direttore dei lavori, Direttore dell'esecuzione:** tecnico o gruppo di tecnici incaricati delle attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti ai sensi degli art. 114 e dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023;
- l) **Collaudatore:** tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni indicate all'art. 114 e nell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023;
- m) **Gruppo di lavoro:** insieme di dipendenti della Società che assumono il ruolo di RUP/Responsabile di Progetto, Responsabile del procedimento per la fase, progettista, collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, è nominato per ciascun intervento con atto formale nelle modalità previste dal vigente regolamento organizzativo;
- n) **Quadro esigenziale:** ai sensi dell'allegato I.07 del Dlgs 36/2023, la cui redazione è di esclusiva competenza della Stazione Appaltante, è un documento di dettaglio di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente per ogni singolo intervento, riporta gli obiettivi generali da perseguire, i fabbisogni, le esigenze quali-quantitative che dovranno essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento stesso. Il quadro esigenziale può essere integrato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.
- o) **Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP),** è redatto da un progettista abilitato (dipendente della Società o professionista esterno alla società) ai sensi dell'art. 2

dell'All. I.7 al D.Lgs 36/2023. La redazione del DOCFAP è obbligatoria per interventi il cui importo per lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, mentre per interventi di importo lavori superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, è facoltà della Società richiedere la redazione del DOCFAP, che sarà redatto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto (RUP), tenendo conto del tipo e della dimensione dell'intervento da realizzare.

- p) **Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)**, da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP ove redatto, ai sensi dell'art. 3 dell'All. I.7 al D.Lgs 36/2023.
- q) **Progetto**, il progetto dell'appalto di lavori o di servizi, articolato secondo le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs 50/2016 (per progettazioni avviate prima del 01/07/2023) o dell'art. 41 del D.LGs 36/2023 (per progettazioni avviate dopo il 01/07/2023).
- r) **Piano di commessa** (piano di progetto), documento interno nel quale sono individuati gli obiettivi di progetto in termini di tempi-costi-qualità.

Articolo 3. Soggetti interessati

La presente disciplina si applica ai dipendenti della Società, compresi quelli a tempo determinato, individuati nel gruppo di lavoro costituito per l'attuazione dell'intervento/del contratto con specifica determinazione nelle modalità previste dal regolamento organizzativo della Società.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi il più possibile ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale avente titolo, nel rispetto delle specifiche competenze, esperienze e capacità professionali.

Ai sensi dell'art. 15 c.1 del DLgs 36/2023 e della L.R. 8/2018 art. 34 co.1, per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la Società nomina un Responsabile Unico del Progetto (RUP), di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Ai sensi dell'art. 15 c.4 del DLgs 36/2023 e della L.R. 8/2018 art. 34 co.2., la Società ha la facoltà di nominare un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase di affidamento che predispone la documentazione di gara e cura le relative procedure.

Nell'ambito di una gestione multiprogetto del portafoglio aziendale sono individuate le figure di supporto e coordinamento delle funzioni tecniche e amministrative finalizzate alla attuazione degli interventi. In particolare, sono soggetti interessati dalla presente disciplina:

- a) Il Project portfolio manager, è responsabile della programmazione, del coordinamento delle risorse e delle funzioni specialistiche e di supporto;
- b) Il Program manager, è responsabile della attuazione di specifici programmi di attività, costituiti da un insieme di progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi comuni di natura tecnica, finanziaria o procedurale;
- c) il Responsabile unico di Progetto (Project manager), è responsabile del successo del progetto e del raggiungimento degli obiettivi di intervento pianificati in termini di tempi, costi e qualità;

- d) Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), è responsabile delle procedure di affidamento;
- e) i collaboratori dei soggetti di cui ai punti precedenti, che svolgono funzioni specialistiche e di supporto, individuati all'interno del gruppo di lavoro;
- f) Il personale interno incaricato delle funzioni tecniche relative alle attività di progettazione, verifica della progettazione, direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, collaudo, verifica di conformità.

Articolo 4. Funzioni e attività oggetto di incentivo

Ai sensi dell'articolo 45, del Codice, la quota dell'80% di cui al c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, nello specifico:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) responsabile unico del progetto - RUP;
- c) soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- d) collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, gruppo di lavoro);
- e) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- f) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- g) redazione del progetto esecutivo;
- h) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
- i) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- j) predisposizione dei documenti di gara (es. RPA);
- k) direzione dei lavori;
- l) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- m) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- n) direzione dell'esecuzione;
- o) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- p) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- q) collaudo tecnico-amministrativo;
- r) regolare esecuzione;
- s) verifica di conformità;
- t) collaudo statico;

Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato e/o regolamento che lo sostituisce.

Articolo 5. Individuazione del gruppo di lavoro

Prima dell'avvio dell'attività è individuato il **gruppo di lavoro** con apposito provvedimento secondo il vigente regolamento organizzativo della Società, avendo riguardo ai requisiti professionali, conoscenze e abilità necessarie e identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei responsabili e dei collaboratori.

Il processo di individuazione del gruppo di lavoro tiene conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, professionalità e dell'esperienza acquisita dal personale, nonché dei risultati conseguiti in analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi e un ottimale coinvolgimento di tutto il personale disponibile;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

L'atto di nomina del gruppo di lavoro deve indicare:

- a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura oggetto di intervento;
- b) l'importo presunto del finanziamento o l'importo presunto dei lavori, servizi, forniture posti a base di gara;
- c) i termini di attuazione dell'intervento o il cronoprogramma procedurale;
- d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro;
- e) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro, se diverse dalle aliquote base individuate nel presente regolamento in ragione delle specifiche mansioni assegnate.

Con analogo atto della Società, in qualsiasi fase di attuazione del procedimento è consentita la modifica del gruppo di lavoro e delle attività assegnate ai singoli componenti, in relazione alle esigenze organizzative della Stazione appaltante, nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti dello stesso gruppo.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle successive, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Articolo 6. Incarichi svolti da dipendenti della Società a favore di altre Stazioni Appaltanti e da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti a favore della Società

A seguito della stipula di uno specifico accordo di programma/convenzione possono essere individuati gruppi di lavoro costituiti da dipendenti OIS e personale appartenente ad altre Stazioni Appaltanti.

Nel caso in cui OIS si avvalga di personale di altra Stazione Appaltante, i compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** trovano copertura a valere sugli stanziamenti di cui al presente regolamento e sono trasferiti da OIS alla Stazione Appaltante da

cui dipende il personale esterno che ha svolto le prestazioni nelle modalità definite con specifica convenzione.

Nel caso in cui una Stazione appaltante si avvalga di personale OIS, i compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'Articolo 4 saranno determinati nel rispetto della disciplina incentivante di cui al presente regolamento all'interno dei corrispettivi spettanti alla società e saranno trasferiti ad OIS nelle modalità definite con specifica convenzione. Il calcolo dell'incentivo in caso di affidamento dei servizi di ingegneria quale stazione appaltante sarà determinato sulla base delle aliquote previste nella tabella di ripartizione dell'incentivo per servizi e forniture di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di impiego di cui all'Articolo 8.

Articolo 7. Oneri per le attività tecniche

Gli oneri per le attività tecniche relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico del bilancio della Società, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, rapportata all'importo dei lavori, servizi e forniture individuati nel quadro economico di intervento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nella seguente tabella:

TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI	
CLASSI DI IMPORTO	PERCENTUALE
Fino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del D.Lgs 36/2023 co. 1	2%
Dalle soglie di cui al punto precedente a € 10.000.000,00	1,8%
Da € 10.000.001,00 a € 25.000.000,00	1,5%
Da € 25.000.001,00 a € 50.000.000,00	1,0%
Da € 50.000.001,00 a € 100.000.000,00	0,5%
Oltre € 100.000.000,00	0,25%

TABELLA B) – SERVIZI E FORNITURE	
CLASSI DI IMPORTO	PERCENTUALE
Fino a € 500.000,00:	2,0%
Oltre € 500.000,00:	1,5%

Negli appalti relativi a servizi o forniture gli oneri relativi alle attività tecniche sono dovuti solo nel caso in cui venga nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 45, commi 3, 4 e 5 del Codice, le risorse finanziarie sono destinate:

- a) **per una quota dell'80%**, ai soggetti che svolgono le attività tecniche, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.
- b) **per una quota del 20%**, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto, alle finalità di cui all'art. 45 commi 6 e 7:
 - acquisto beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
- per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento sono ricomprese nel corrispettivo previsto per le spese interne della società nelle convenzioni attuative degli interventi.

Nel budget di commessa sono individuate le somme a disposizione per gli incentivi a valere sul corrispettivo spettante alla Società OIS per l'attuazione dell'intervento.

Nel caso di **contratti misti di appalto**, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto che è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti (prestazioni di lavori, di forniture ed anche di servizi), fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

In caso di **appalti suddivisi per lotti**, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come lotto funzionale, prestazionale o quantitativo in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture, secondo quanto previsto negli elaborati progettuali.

Nel caso di affidamenti di servizi tecnici relativi allo sviluppo di **singoli livelli progettuali (cd. Fondo progettazione)**, gli oneri per le attività tecniche relativi alle fasi di programmazione, affidamento e progettazione sono riconosciuti in proporzione alla aliquota prevista per il livello progettuale oggetto di affidamento.

Nel caso di **accordi quadro**, l'erogazione delle quote di incentivo relative alla programmazione della spesa, preparazione controllo ed espletamento delle procedure di gara, controllo ed esecuzione dei servizi tecnici - Valutazione progetti, potranno essere contabilizzate e liquidate all'avvenuta esecuzione dei contratti applicativi, sulla base dell'importo dei certificati di regolare esecuzione (ovvero collaudi/dichiarazioni di conformità ove previsti) relativi a ciascuna annualità finanziata.

Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come **fornitura con posa in opera**, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

Nel caso di incremento dell'importo dei lavori in progetto o di **modifiche contrattuali** in fase di esecuzione del lavoro/servizio/fornitura ai sensi dell'art. 120 del Codice, l'importo degli oneri relativi alle attività tecniche incentivante è ricalcolato sulla base del nuovo importo individuato nel provvedimento di approvazione del progetto o della modifica contrattuale, con esclusione delle varianti imputabili a errori o omissioni di progettazione.

Articolo 8. Incentivi alle funzioni tecniche dipendenti– limiti di impiego

Ai sensi dell'articolo 45, comma 4 del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, **non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.**

Dato atto che con DAU n. 38 del 11.05.2021 la Società ha adottato i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, il limite di cui al paragrafo precedente è **aumentato del 15 per cento** ai sensi dell'art. 45 comma 4 del DLGs 36/2023 qualora la progettazione dell'intervento sia sviluppata in ambiente BIM.

L'importo del fondo per le funzioni tecniche è inserito nel piano di commessa del singolo intervento e nel budget economico-finanziario della Società, quale trattamento economico accessorio del personale, nei limiti previsti dal presente regolamento e dal corrispettivo spettante alla Società per l'attuazione delle attività convenzionali.

Non è ammessa la liquidazione dell'incentivo in assenza di copertura finanziaria nell'ambito del corrispettivo OIS definito nella convenzione di finanziamento.

Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, compresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali a carico dell'amministrazione.

Articolo 9. Incentivi alle funzioni tecniche innovazione tecnologica

La Società promuove l'innovazione tecnologica nel processo di esecuzione dei lavori pubblici attraverso la formazione del personale e la fornitura di adeguate dotazioni strumentali per la modellazione informativa delle infrastrutture, l'efficientamento informatico delle procedure di affidamento e della gestione amministrativa, documentale e contabile.

L'impiego del fondo per l'innovazione tecnologica è conseguente all'adozione del piano di formazione aziendale, comprensivo del fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività formative, nelle modalità previste dal vigente regolamento organizzativo vigente.

Articolo 10. Criteri di ripartizione degli oneri relativi alle attività tecniche

Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per funzioni tecniche sono attribuite secondo le seguenti tabelle di ripartizione, tenendo conto delle fasi e delle prestazioni attese per l'attuazione degli interventi:

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO SERVIZI E FORNITURE			
Fase 1 – Dalla programmazione all'affidamento del servizio			30%
1)	Programmazione spesa per investimenti		30%
	a)	RUP- Responsabile di Progetto	20%
		Responsabile del procedimento per la fase	80%
b)	Collaboratore	20%	
Predisposizione e controllo della procedura di gara - Affidamento			70%
2)	a)	RUP- Responsabile di Progetto	40%
		Responsabile del procedimento in fase di affidamento	60%
	b)	Collaboratori - Coll. Tecn. es. redazione modulistica, Verifica requisiti - Coll. Amm. es. pubblicazioni, redazione, contratti, pagamenti ANAC	30%
Fase 2 – Esecuzione del contratto			70%
Controllo esecuzione dei contratti pubblici			80%
3)	a)	RUP- Responsabile di Progetto	20%
		Responsabile del procedimento per la fase	80%
	b)	Direttore dell'Esecuzione	40%
c)	Collaboratori - Coll. Tecn. es. controllo esecuzione servizi - Coll. Amm. es. liquidazioni stati di avanzamento, rendicontazione e monitoraggio	20%	
Fase di collaudo o verifica di conformità			20%
4)	a)	RUP- Responsabile di Progetto	20%
		Responsabile del procedimento per la fase	80%
	b)	Certificatore regolare esecuzione	40%
c)	Collaboratori - Coll. Tecn. es. controllo amministrativo e contabile finale - Coll. Amm. es. liquidazioni finali, rendicontazione e monitoraggio	20%	

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO PER LAVORI PUBBLICI				
Fase 1 – Dalla programmazione all’approvazione del progetto da porre a base di gara			50%	
1.1)	Programmazione spesa per investimenti - DOCFAP- DIP		10%	
	a)	RUP- Responsabile di Progetto	70%	
	b)	Collaboratori	30%	
1.2)	Predisposizione e controllo procedure di gare dei servizi tecnici		20%	
	a)	RUP- Responsabile di Progetto	30%	
		Responsabile del procedimento in fase di affidamento	70%	
	b) Collaboratori		20%	
1.3)	Progettazione		70%	
	Progetto di fattibilità *			70%
	Progetto esecutivo			30%
	a)	RUP- Responsabile di Progetto	60%	
	b)	Progettista	10%	
	c)	Verificatore	10%	
	d)	Collaboratori	20%	
Fase 2 – Dall’approvazione degli atti di gara al collaudo/regolare esecuzione			50%	
2.1)	Predisposizione e controllo procedure di gare dei lavori		20%	
	a)	RUP- Responsabile di Progetto	30%	
		Responsabile del procedimento per la fase	70%	
	b) Collaboratori		20%	
2.2)	Controllo esecuzione dei lavori		70%	
	a)	RUP- Responsabile di Progetto	60%	
	b)	Direttore Lavori	80%	
		CSE	20%	
c)	Collaboratore	20%		
2.3)	Fase di collaudo		10%	
	a)	RUP- Responsabile di Progetto	60%	
	b)	Collaudatore o Certificatore regolare esecuzione	20%	
	c)	Collaboratori	20%	

(*) Per le progettazioni sviluppate in applicazione dell’art. 23 del D.Lgs 50/2023, le quote relative al progetto di fattibilità tecnico economica sono suddivise nel 30% per il livello di progettazione preliminare e 40% per il livello di progettazione definitivo.

Articolo 11. Coincidenza di funzioni e funzioni articolate e singole

Qualora nel gruppo di lavoro non siano nominati i responsabili del procedimento per fase o i collaboratori tecnici o amministrativi, le percentuali degli oneri relativi alle attività tecniche ad essi attribuite sono attribuite al RUP in qualità di unico esecutore delle prestazioni.

Qualora nel gruppo di lavoro non siano nominati i collaboratori tecnici o amministrativi, le quote del fondo incentivante ad essi attribuite saranno ripartite tra il RUP/Responsabile di progetto e responsabili del procedimento per fase in proporzione alle rispettive percentuali degli oneri incentivanti.

Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP/Responsabile di progetto, Responsabile del procedimento per fase e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), sarà definita nel provvedimento di nomina la componente percentuale delle attività assegnata a ciascun soggetto incaricato.

Per gli interventi il cui importo dei lavori è inferiore a 1 M€, la quota incentivante per le attività di verifica è attribuita al responsabile unico del progetto quale soggetto verificatore ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato I.7 sezione IV art. 34, del D.Lgs 36/2023.

Le quote degli oneri relativi alle attività tecniche incentivanti spettanti ai collaboratori si intendono pari al valore individuato nelle tabelle, se non disposto diversamente nel provvedimento di nomina in relazione alle specifiche attività assegnate.

Nel caso in cui per l'attuazione dell'intervento siano individuati più collaboratori tecnici o amministrativi, la relativa quota di incentivo si intende suddivisa in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina in relazione alle specifiche attività assegnate.

Nel caso in cui si verifichi un avvicendamento di dipendenti durante l'attuazione dell'intervento, sarà effettuata una ripartizione dei corrispettivi sulla base delle attività effettivamente espletate e certificate nella determina di liquidazione.

Articolo 12. Conclusione di singole prestazioni

Le prestazioni relative ai contratti di **servizi/forniture** (non SIA) sono da considerarsi rese nei seguenti casi:

- Programmazione spesa per investimenti, con l'adozione della decisione di contrarre e degli atti di gara per l'affidamento dei servizi/forniture;
- Predisposizione e controllo della procedura di gara, con la stipula del contratto d'appalto ovvero con l'emissione della disposizione di avvio d'urgenza;
- Controllo esecuzione dei contratti pubblici, con l'approvazione dei singoli stati di avanzamento dei servizi/forniture;
- Fase di verifica di conformità, con l'approvazione del certificato di conformità;

Le prestazioni relative all'esecuzione dei **lavori pubblici** sono da considerarsi rese:

Fase 1 – Dalla programmazione all'approvazione del progetto da porre a base di gara

- 1.1 Programmazione della spesa per investimenti, con l'approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP);

- 1.2 Predisposizione e controllo procedure di gara dei servizi tecnici, con la stipula del contratto d'appalto ovvero con l'emissione della disposizione di esecuzione d'urgenza;
- 1.3 Controllo esecuzione dei servizi tecnici - Valutazione progetti, con l'approvazione di ciascun livello progettuale;

Fase 2 – dall'affidamento dei lavori al collaudo/regolare esecuzione

- 1.1 Predisposizione e controllo procedure di gare dei lavori, con la stipula del contratto d'appalto ovvero con l'emissione della disposizione di consegna dei lavori in via d'urgenza;
- 1.2 Controllo esecuzione dei lavori, con l'approvazione dei singoli stati di avanzamento dei lavori;
- 1.3 Fase di collaudo, con l'approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione;

Articolo 13. Liquidazione dell'incentivo

La liquidazione dell'incentivo per i ruoli tecnici è disposta con determinazione dell'Amministratore Unico, su proposta del Dirigente, se presente in organico, o del Responsabile unico di progetto, previa verifica delle funzioni svolte.

Per gli interventi che prevedono un cronoprogramma di attuazione pluriennale, è prevista una **periodicità di liquidazione annuale** sulla base delle prestazioni eseguite e accertate nel periodo di riferimento, nei limiti previsti per il budget annuale di intervento.

Per ogni intervento di propria competenza, il responsabile di progetto predispone il **prospetto di liquidazione**, corredato dei riferimenti agli atti e ai procedimenti che attestano la regolare esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato all'Articolo 12 e dell'applicazione dei coefficienti di riduzione di cui all'Articolo 14 del presente regolamento se previsti.

Il funzionario preposto dell'area contabile predispone la **proposta di liquidazione**, contenente la **scheda riepilogativa di liquidazione** per ciascun dipendente, a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di esecuzione delle prestazioni e di copertura finanziaria.

Non è oggetto di liquidazione la quota di incentivo eventualmente maturata, che non trova copertura nel budget annuale dei corrispettivi spettanti alla società per l'attuazione dell'intervento.

Qualora l'intervento si arresti per scelte o ragioni non dipendenti dalla responsabilità della Società, l'incentivazione viene corrisposta per le fasi di lavoro già completate in base al valore dell'intervento quantificato in quel momento².

La liquidazione degli oneri per le funzioni tecniche per tutte le attività specifiche definitivamente concluse avverrà contestualmente alla liquidazione della prima retribuzione mensile ordinaria successiva alla determinazione di liquidazione.

Articolo 14. Criteri di riduzione dell'incentivo per le funzioni tecniche

In ragione dell'avanzamento dei procedimenti, l'importo degli oneri relativi alle attività tecniche per le funzioni tecniche determinato ai sensi dell'Articolo 7 è ridotto nella misura di seguito definita:

² Corte di Cassazione Civile, Sez. lavoro n. 10222 del 28.05.2020

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Coeff. di riduzione
Tempi di esecuzione (rispetto alle singole fasi del procedimento individuate nel cronoprogramma procedurale di intervento)	Pari o superiore al 10% ed entro il 25%	10%
	Dal 26% al 50%	25%
	Oltre il 50%	50%
Costi di esecuzione (rispetto all'importo contrattuale)	Entro il 25%	10%
	Dal 26% al 50%	25%
	Oltre il 50%	50%

Non costituiscono motivo di riduzione dell'incentivo le seguenti condizioni:

- a) Incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali conformi all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, con esclusione delle varianti imputabili a errori o omissioni di progettazione
- b) Ritardi, sospensioni e proroghe dovute a ragioni di pubblico interesse, a soggetti o eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante o altre motivate ragioni estranee all'operato del gruppo di lavoro, laddove sia ravvisabile l'approccio proattivo del gruppo di lavoro attraverso specifiche misure di sollecito o rimozione degli impedimenti o delle criticità bloccanti.
- c) Ritardi imputabili esclusivamente agli appaltatori e soggetti ad irrogazione della penale per ritardo nell'esecuzione.

La contabilizzazione dei coefficienti di riduzione è riportata nel prospetto di liquidazione da parte del RUP e sottoposta alla verifica in fase di redazione della proposta di liquidazione.

I soggetti che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge, dai regolamenti aziendali e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati secondo le modalità previste dal regolamento organizzativo sono esclusi dalla corresponsione dell'incentivo per le prestazioni oggetto di contestazione e al risarcimento delle somme eventualmente già corrisposte per le stesse prestazioni.

Articolo 15. Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia.

Articolo 16. Pubblicazione ed entrata in vigore

Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web della Società.

Il presente regolamento entra in vigore per la liquidazione degli incentivi maturati a partire dal 01/01/2024.